



Organisation für Schweizer Optometrie OSO
Organisation Suisse d'Optométrie OSO
Organizzazione Svizzera di Optometria OSO

STATUTO

della

OSO

Organizzazione Svizzera di Optometria

Organisation für Schweizer Optometrie

Organisation Suisse d'Optométrie

Organization for Swiss Optometry

INDICE

I	DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO.....	3
Art. 1	Denominazione	3
Art. 2	Sede.....	3
Art. 3	Scopo.....	3
II	SOCI.....	4
Art. 4	Categorie di soci.....	4
Art. 5	Soci.....	4
III	FINANZE.....	5
Art. 6	Entrate.....	5
Art. 7	Quota sociale.....	5
Art. 8	Responsabilità.....	5
Art. 9	Anno di esercizio.....	5
IV	ORGANIZZAZIONE	6
Art. 10	Organi.....	6
Art. 11	Assemblea generale.....	6
Art. 12	Assemblea generale ordinaria.....	6
Art. 13	Assemblea generale straordinaria.....	7
Art. 14	Convocazione.....	7

Art. 15	Quorum	7
Art. 16	Ordine del giorno	7
Art. 17	Proposte.....	7
Art. 18	Costituzione del comitato direttivo.....	7
Art. 19	Periodo e durata in carica.....	8
Art. 20	Compiti.....	8
Art. 21	Rappresentanza verso l'esterno	8
Art. 22	Segreteria	8
Art. 23	Ufficio di revisione	8
Art. 24	Pubblicazione.....	9
Art. 25	Disposizioni finali e transitorie.....	9
Art. 26	Scioglimento	9
Art. 27	Liquidazione in caso di scioglimento dell'associazione.....	9
Art. 28	Iscrizione al registro di commercio	9
Art. 29	Entrata in vigore.....	10

I DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1 Denominazione

È costituita l'associazione denominata «OSO» (Organisation für Schweizer Optometry; Organisation Suisse d'Optométrie; **Organizzazione Svizzera di Optometria**; Organization for Swiss Optometry) ai sensi dell'art. 60 e segg. CC.

Art. 2 Sede

La sede della OSO si trova all'indirizzo della segreteria.

Art. 3 Scopo

L'OSO ha per scopo:

- a) la tutela e la promozione degli interessi dei suoi soci e della categoria professionale nei confronti del pubblico e delle autorità;
- b) la promozione di aggiornamento e perfezionamento professionale dei suoi soci;
- c) il sostegno professionale reciproco;
- d) la promozione della collaborazione interdisciplinare e internazionale;
- e) la promozione di una cultura cooperativa;
- f) la gestione di una fondazione.

Per il raggiungimento dello scopo possono essere emanate direttive di lavoro e regolamenti vincolanti.

Nel rispetto dell'indipendenza della OSO e del suo scopo, la OSO può aderire ad altre organizzazioni o concludere accordi con esse.

La OSO può partecipare a imprese, organizzazioni o istituzioni nell'ambito del suo scopo.

II SOCI

Art. 4 Categorie di soci

La OSO distingue i seguenti tipi di soci:

- a) socio attivo;
- b) socio passivo;
- c) socio studente;
- d) socio onorario;
- e) socio industriale

I soci delle categorie da a) a d) sono persone fisiche. I soci della categoria e) sono persone giuridiche del settore industriale.

Art. 5 Soci

Le categorie dei soci, le condizioni di ammissione e i diritti e i doveri dei soci sono definiti in un regolamento separato.

Per rafforzare la collegialità e il dialogo, all'interno dell'organizzazione i soci si danno del «tu» e si chiamano per nome.

III FINANZE

Art. 6 Entrate

Generalmente le entrate sono costituite da:

- a) quote sociali;
- b) tasse di ammissione;
- c) quote dei corsi di aggiornamento;
- d) proventi dalla vendita di prodotti e servizi;
- e) proventi da partecipazioni;
- f) regali e altre forme di donazione;
- g) proventi straordinari.

Art. 7 Quota sociale

L'associazione riscuote una quota sociale annuale di importo fisso. L'importo del contributo è fissato di volta in volta dall'assemblea generale ordinaria.

I soci onorari e i soci studenti sono esenti dalla quota sociale.

Art. 8 Responsabilità

Per le obbligazioni dell'associazione risponde unicamente l'associazione con il suo patrimonio. È escluso un obbligo generale di effettuare versamenti suppletivi.

È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci per gli obblighi dell'associazione; per le persone che agiscono per conto dell'associazione è fatto salvo l'art. 55 cpv. 3 CC¹.

Art. 9 Anno di esercizio

L'anno di esercizio finanziario dell'associazione coincide con l'anno civile.

¹ Art. 55 cpv. 3 CC: «Le persone che agiscono sono inoltre responsabili personalmente per la loro colpa». Gli organi sono responsabili per atti illeciti.

IV ORGANIZZAZIONE

Art. 10 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) assemblea generale;
- b) comitato direttivo;
- c) segreteria;
- d) ufficio di revisione;
- e) commissioni e delegati nominati dall'assemblea generale.

Art. 11 Assemblea generale

L'assemblea generale è l'organo supremo della OSO e ha le seguenti competenze:

- a) definizione e modifica dello statuto e dei regolamenti;
- b) approvazione di
 - rapporto annuale della presidenza;
 - conto annuale;
 - rapporti delle commissioni e dei delegati;
- c) definizione del bilancio preventivo e delle quote sociali;
- d) deliberazione sui ricorsi contro le decisioni del comitato direttivo;
- e) elezioni;
- f) proposte;
- g) scioglimento dell'associazione;
- h) deliberazione sulle attività di competenza della fondazione.

Art. 12 Assemblea generale ordinaria

L'assemblea generale ordinaria si tiene nel corso dei primi sei mesi dell'anno.

L'assemblea generale ordinaria può svolgersi in diversi formati:

- a) come assemblea fisica;
- b) come assemblea virtuale;
- c) come votazione scritta o elettronica;
- d) come assemblea con più sedi.

I formati a) e b) possono essere combinati in un'assemblea ibrida.

Art. 13 Assemblea generale straordinaria

L'assemblea generale straordinaria è convocata se il comitato direttivo lo ritiene necessario o se un quinto dei soci lo richiede, indicando gli argomenti all'ordine del giorno.

In quest'ultimo caso, il comitato direttivo deve indire l'assemblea generale entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 14 Convocazione

La convocazione avviene con almeno sei settimane di anticipo mediante invito con allegato un ordine del giorno provvisorio. L'ordine del giorno definitivo viene caricato sul sito web della OSO 14 giorni prima dell'assemblea.

L'organizzazione e lo svolgimento dell'assemblea generale sono stabiliti in un regolamento separato.

Art. 15 Quorum

Ogni assemblea generale convocata ai sensi dello statuto ha potere deliberante indipendentemente dal numero dei soci con diritto di voto presenti.

L'assemblea generale adotta le sue decisioni con la maggioranza assoluta.

Art. 16 Ordine del giorno

Le decisioni possono essere prese solo sugli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

Art. 17 Proposte

- a) Le proposte devono essere presentate per iscritto alla segreteria quattro settimane prima dell'assemblea generale.
- b) Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate alla segreteria otto settimane prima dell'assemblea generale.

Il testo delle modifiche richieste deve essere portato a conoscenza dei soci insieme all'ordine del giorno.

Per qualsiasi modifica dello statuto è necessaria una maggioranza di due terzi dei soci con diritto di voto presenti.

Art. 18 Costituzione del comitato direttivo

Il comitato direttivo è composto dalla presidenza, dalla vicepresidenza e da almeno tre membri.

Ad eccezione della presidenza, che viene eletta dall'assemblea generale, il comitato direttivo si costituisce autonomamente. L'assemblea generale ha la possibilità di eleggere una copresidenza composta da due persone che assumono congiuntamente le funzioni della presidenza.

Art. 19 Periodo e durata in carica

I membri del comitato direttivo sono eletti per un periodo di tre anni.

La rielezione è possibile. La presidenza può essere rieletta non più di tre volte, per un massimo di quattro mandati.

Art. 20 Compiti

Il comitato direttivo delibera su tutte le questioni che non rientrano nella competenza di un altro organo. La sua organizzazione e il suo funzionamento sono stabiliti in una guida separata per il lavoro del comitato direttivo.

Art. 21 Rappresentanza verso l'esterno

La firma giuridicamente vincolante dell'associazione è tenuta dalla presidenza o dalla vicepresidenza, in entrambi i casi insieme a un altro membro del comitato direttivo o alla direzione della segreteria.

Mediante decisione del comitato direttivo è possibile incaricare singoli membri del comitato direttivo di determinate attività dell'associazione e autorizzarli a firmare individualmente.

Per la corrispondenza è sufficiente la firma individuale della presidenza o, in caso di impedimento, della vicepresidenza o della direzione della segreteria.

Art. 22 Segreteria

Alla segreteria spettano in particolare i seguenti compiti:

- a) gestione dell'amministrazione;
- b) contabilità;
- c) gestione dei dati dei soci.

I compiti e la responsabilità della segreteria si basano su un capitolato d'oneri e su un accordo contrattuale.

Ogni membro del comitato direttivo può richiedere la rielezione della segreteria. La segreteria è eletta dal comitato direttivo con una maggioranza di almeno due terzi. I termini di disdetta sono concordati contrattualmente con la segreteria.

Art. 23 Ufficio di revisione

L'assemblea generale nomina ogni anno due membri come revisori dei conti e nomina anche una persona sostitutiva. In alternativa, è possibile scegliere una fiduciaria professionale in qualità di revisore dei conti.

La rielezione è possibile.

L'ufficio di revisione verifica la contabilità dell'associazione ai sensi del diritto vigente in materia di revisione in conformità con la revisione limitata e presenta annualmente un rapporto scritto all'attenzione dell'assemblea generale.

Art. 24 Pubblicazione

L'OSO informa regolarmente sulle sue attività e sui temi rilevanti attraverso diversi canali di pubblicazione, tra cui:

- a) il sito web dell'associazione, in cui vengono pubblicati i contributi e si informa sulle attività della OSO;
- b) una newsletter elettronica o fisica, inviata periodicamente;
- c) riviste specializzate o siti web esterni, che possono essere utilizzati in via supplementare come piattaforme di pubblicazione.

Questi organi di pubblicazione servono anche alla formazione delle opinioni e alla pubblicazione di ammissioni e dimissioni dei membri.

Art. 25 Disposizioni finali e transitorie

Lo statuto è disponibile in italiano, francese e tedesco. In caso di discrepanze, fa fede il testo in lingua tedesca.

Art. 26 Scioglimento

Lo scioglimento dell'OSO può essere deciso solo da un'assemblea generale convocata esclusivamente a tale scopo. Per tale decisione è necessaria una maggioranza di due terzi dei soci con diritto di voto presenti.

Su proposta del comitato direttivo, in caso di fusione con un'istituzione che persegue scopi simili o identici, l'assemblea generale decide, con una maggioranza di due terzi degli aventi diritto di voto presenti, in merito alla procedura.

Art. 27 Liquidazione in caso di scioglimento dell'associazione

Il comitato direttivo porta a termine la liquidazione e redige un rapporto e il rendiconto finale all'attenzione dell'assemblea generale. L'assemblea generale decide in merito all'utilizzo di un eventuale avanzo attivo.

Art. 28 Iscrizione al registro di commercio

L'associazione può essere iscritta al registro di commercio.

Art. 29 Entrata in vigore

Questo statuto è stato adottato in occasione dell'assemblea generale del 16 marzo 2025.
Esso sostituisce quello del 18 marzo 2012 ed entra in vigore immediatamente.

Berna/Aarau, 16 marzo 2025

OSO (Organisation für Schweizer Optometrie ; Organisation Suisse d'Optométrie ; Organizzazione Svizzera di Optometria ; Organization for Swiss Optometry)

Il presidente



Manuel Kovats

Il direttore della segreteria



Yannik Laely